

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1179 del 26/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EDIL ESTERNI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Cardano n.2/D. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività edile in genere ed attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Forlì, Via Cardano n. 2/D
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1210 del 26/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisei APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EDIL ESTERNI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Cardano n.2/D. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività edile in genere ed attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Forlì, Via Cardano n. 2/D.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa e n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 02/05/2015, acquisita al Prot. Com.le 36175, 36181, 36189, 36197 del 05/05/2015 e dalla Provincia di Forlì-Cesena ai Prot. Prov.li 42583, 42586, 42588, 42590 del 05/05/2015, da **EDIL ESTERNI S.R.L.** nella persona del Sig. Bellini Claudio, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Forlì, Via Cardano n.2/D, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività edile in genere ed attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Forlì, Via Cardano n. 2/D, comprensiva di:

- autorizzazione a emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca;
- comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 03/06/2015 Prot. Com.le 45496, acquisita al Prot. Prov.le 51474/2015 formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 02/07/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 56101 e al Prot. Prov.le 61294/2015;

Tenuto conto che in data 10/09/2015, 27/09/2015, 28/09/2015 la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa acquisita ai Prot. Prov.li 79078/2015, 83523/2015, 84224/2015;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rapporto Istruttorio acquisito in data 28/09/2015;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca: Atto Prot. n. 30771 del 12/04/2016 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì avente ad oggetto *“Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento convogliate nella fognatura bianca di via G.Cardano provenienti dallo stabilimento dove si svolge l'attività di centro recupero inerti. ditta: Edil Esterni s.r.l. sito in Via Cardano 2/d Foglio 183 particella 636”*, corredata da apposita planimetria di riferimento, acquisita da Arpae al PGFC n. 5660 del 20/04/2016;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 29/09/2015;
- Nulla-osta acustico: Atto Prot. Com.le 65502 del 30/07/2015 a firma del Responsabile della P.O dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì avente ad oggetto *“Procedimento inerente la richiesta di autorizzazione unica ambientale (aua) P.G. 0036175/2015 prodotta dalla Ditta Edil Esterni srl – Via Cardano 2/d – per attività di recupero di rifiuti non pericolosi - nulla-osta acustico condizionato”*, acquisito al Prot. Prov. le 68803 del 30/07/2015;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, nell'Allegato B e relativa planimetria”, nell'Allegato C e nell'Allegato D, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 343 del 26/08/11 prot. 86924/13 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

- Autorizzazione allo scarico n. 142 del 26/06/2012 rilasciato dal Comune di Forlì;
- Iscrizione n. 475 del 21.10.2011, prot. n. 104710/11, al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato che Edil Esterni S.R.L. risulta iscritta nell'Elenco di White List pubblicato presso il sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **EDIL ESTERNI S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **EDIL ESTERNI S.R.L.** (C.F./P.IVA 02581600406), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Cardano n. 2/D, per l'**insediamento ove si svolge attività edile in genere ed attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Forlì, Via Cardano n. 2/D.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca;**
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 - **Nulla-osta acustico** di cui alla L. 447/1995;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell' "**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e relativa planimetria**", nell'**ALLEGATO C** e nell'**ALLEGATO D**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i

poteri di ordinanza in capo ad Arpae, alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, alla Provincia di Forlì-Cesena ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 343 del 26/08/11 prot. n. 86924/11, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Tenuto conto che nella istanza di AUA in oggetto la Ditta dichiara che non sono intervenuti cambiamenti rispetto a quanto autorizzato con l'atto citato, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni, si è ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi, ritenendo di ricomprendere nella Autorizzazione Unica Ambientale le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione precedente.

Sempre sulla base di tali considerazioni il responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere ad Arpa un parere istruttorio. Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del DLgs. 152/06 e smi.

Rilevato altresì che per il funzionamento del trituratore di inerti è presente un motore alimentato a gasolio di potenza pari a 97,9 kW, non indicato nella precedente autorizzazione n. 343 del 26/08/11, il responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto opportuno fornire il seguente inquadramento normativo della relativa emissione:

tale emissione convogliata in atmosfera non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che proviene da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e le valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, consentono di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 343 del 26/08/11 prot. n. 86924/11, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 02/05/2015 P.G.N. 36189, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE DA MOTORE TRITURATORE (97,9 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti da attività edile in genere, centro di recupero di rifiuti inerti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 Emissione diffusa da cumuli macerie/rifiuti da costruzione e demolizione speciali non pericolosi

EMISSIONE N. 2 Emissione diffusa da cumuli di materiale

EMISSIONE N. 3 Emissione diffusa da trituratori

Al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Dovrà essere sempre mantenuto efficiente il sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata; a tal fine, è opportuno prevedere in cantiere un sistema per l'approvvigionamento idrico necessario; in caso di guasto all'impianto automatizzato, la nebulizzazione localizzata dell'acqua dovrà essere effettuata manualmente.
- Dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.
- I cumuli di materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la loro frantumazione.
- Dovranno essere bagnati i piazzali eventualmente presenti.
- Dovranno essere bagnate le ruote degli automezzi adibiti al trasporto in uscita dal luogo del cantiere e, se necessario, anche le strade di accesso al cantiere.
- Dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.

- g) I cumuli di materiali inerti da trattare (rifiuti) ed i cumuli di materiali derivanti dalle operazioni di recupero (materie prime seconde) devono avere una altezza non superiore a 4 metri.
- h) Le reti antipolvere a protezione dei suddetti cumuli e poste perimetralmente lungo l'area oggetto di deposito devono avere una altezza non inferiore a 6 metri.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 36181 del 05.05.2015, presentata dal Sig. Bellini Claudio nato a Meldola il 05.09.1971 residente a Forlì via Calamandrei, 44 in qualità di Legale Rappresentante della Ditta EDIL ESTERNI S.r.l. tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento situato in Via Cardano 2/D (foglio 83 particella 636) dove si svolge l'attività di centro recupero inerti individuati negli atti presentata;
- Visto il parere ARPA Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 51218 del 17.06.2015;
- Visto l'atto del Comune di Forlì n°248 del 24.07.2008 e successivo atto di rinnovo n° 142 del 26.06.2012;
- Atteso che la Ditta dichiara che non vi è stata diversa destinazione d'uso, ampliamento, ristrutturazione, modifica agli impianti fognari e agli eventuali impianti di trattamento e l'attività non è stata trasferita in altro luogo; che non vi è stata modificazione della natura, entità e modalità degli scarichi e comunque non vi è mutamento del ciclo tecnologico o delle sostanze utilizzate, rispetto a quanto indicato in sede di rilascio dell'Autorizzazione di cui si chiede il rinnovo
- Visto l'art.58 punto 8 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che riporta “ *Ai fini del contenimento delle portate nei collettori fognari collegati al depuratore e delle conseguenti portate di sfioro dagli scolmatori autorizzati, non è ammesso, salvo specifica deroga, lo scarico in fognatura nera delle acque reflue di dilavamento, che dovranno essere trattate opportunamente e convogliate in fognatura bianca o in acque superficiali*”
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il D.Lgs. 152/06 “parte terza” e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000;
- Richiamato l'atto di delega nell'esercizio delle funzioni dirigenziali, contrassegnato in atti del Comune di Forlì con il P.G. n°0027590 del 04.04.2016
- Visto il parere del Responsabile dell' endo-procedimento;
- e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato , secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Responsabile dello scarico	Bellini Claudio
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Cardano 2/d,
Destinazione dell'insediamento:	Impresa edile
Classificazione dello scarico	Acque reflue da dilavamento meteorico di area esterna di stoccaggio enerti di superficie pari a 458 mq CA = 0.3
Recettore dello scarico:	fognatura bianca
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	vasca di sedimentazione ditta Edilimpianti di Mc 10 volume stoccaggio fanghi 0.82 mc tempo di ritenzione > 45 min.

2. Con frequenza triennale la Ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente ed ad ARPAE:
 - Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue di prima pioggia per almeno i seguenti parametri: Solidi Sospesi totali, Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato .
3. È ammesso, unicamente lo scarico derivante da: acque reflue di dilavamento dell'area stoccaggio inerti.
4. Lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla tab 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006;
5. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno delle vasche provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
6. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico che dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza;
7. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
8. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di sedimentazione. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
9. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta. La ditta prima dell'attivazione dello scarico dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotati tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
10. I guasti agli impianti o fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità Competente ed ad ARPAE;

11. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R.59/2013.
12. ARPAE a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
14. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
15. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
16. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
17. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
18. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
19. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006, pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte **autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, allacciamento alla fognatura bianca**, ecc...nonché ogni eventuale diritto di terzi.

ALLEGATO: copia dello schema di rete fognaria di cui all'atto n°248 del 24.07.2008

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Considerato che la ditta **EDIL ESTERNI S.r.l.** risulta iscritta al n. 475 del 21.10.2011, prot. n. 104710/11, del registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che l'impianto è stato preventivamente assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità (screening) conclusasi con D.G.R. n. 651 del 16.05.2011, con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto disposto dalla suddetta D.G.R. n. 651 del 16.05.2011;

Dato atto che non sono intervenute modifiche rispetto ai contenuti dell'iscrizione vigente;

Vista la nota trasmessa a mezzo e-mail in data 25.09.2015, acquisita al prot. prov.le n. 83395 del 28.09.2015, con cui il Comune di Forlì – Unità Pianificazione Urbanistica ha comunicato in particolare che:

- l'area nella quale è insediata la ditta in oggetto risulta urbanisticamente classificata nello strumento vigente (RUE) come “*Sottozona DI. 2 – RUE – Art. 60 – Zone produttive di completamento*”;
- dà atto che dalla data di approvazione dello screening regionale relativo a tale azienda, approvato con D.G.R. prog. num. 630/2011 del 16.05.2011, non sono a tutt'oggi intervenute variazioni di destinazione di zona urbanistica sull'area in esame;

Preso atto che l'impianto della ditta in oggetto ricade in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 14 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con D.C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata alla documentazione acquisita al prot. prov.le n. 61294 del 02.07.2015, denominata “*Tavola n. 1 – rev. 1*”, datata 21.01.2015, scala 1:200, a firma del geom. G. Siboni;

PRESCRIZIONI:

- 1) La ditta **EDIL ESTERNI S.r.l.**, con sede legale in Comune di Forlì (FC) – Via Cardano n. 2/D, è **iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di Forlì (FC) – Via Cardano n. 2/D, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati, purché privi di amianto	170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904	R13-R5	600	4.800	4.800
7.6 – conglomerato bituminoso	170302	R13	340	1.300	---

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 4** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06. e s.m.i..
- 5) Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.
- 6) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 7) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

IMPATTO ACUSTICO

PREMESSA

Vista la domanda di AUA acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 0036175/2015 dalla Ditta Edil Esterni s.r.l.- Via Cardano 2/D per attività di recupero rifiuti non pericolosi contenente la valutazione di impatto acustico datata 21/01/2011 a firma del TCA Ing. A. Navacchia;

Visto il parere di ARPA – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena acquisito dal Comune di Forlì al prot. Gen. 62176 del 21/7/2015;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

- 1) nel periodo notturno dalle 22,00 alle 06,00 non dovrà essere prevista nessuna attivazione degli impianti ;
- 2) siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente;
- 3) qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emmissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, anche in riferimento agli impianti-macchinari da installare, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, da presentare agli enti competenti
- 4) il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di ARPAE dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.